

D.M. 30 agosto 2000 - Min. Sanità

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI DECRETI 14 FEBBRAIO 1997 E 29 DICEMBRE 1997, CONCERNENTI "DETERMINAZIONE DEL TIPO, MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL CONTROLLO DI QUALITÀ DA PARTE DEL FISICO SPECIALISTA O DELL'ESPERTO QUALIFICATO DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E DI MEDICINA NUCLEARE", E "DETERMINAZIONE DEI CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE AD USO MEDICO ED ODONTOIATRICO NONCHÉ DI QUELLE DI MEDICINA NUCLEARE, EMANATI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, COMMA 2, E 112, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230".

in G.U. 21 novembre 2000, n. 272

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il ricorso straordinario proposto dall'ANDI per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dei decreti 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997, concernenti rispettivamente:

"Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare", e "Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, emanati in attuazione degli articoli 13, comma 2, e 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230", e successive modificazioni;

Visto il parere datato 3 maggio 1991 con cui la commissione speciale del Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza della sezione terza, in data 28 settembre 1999 ha espresso il parere n. 842/99, secondo cui, previo accoglimento del ricorso stesso, si debba sospendere l'efficacia dei provvedimenti;

Avuto riguardo alla normativa di settore in via di emanazione;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'efficacia dei decreti del 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997 concernenti: "Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230" e 29 dicembre 1997 "Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230", e successive modificazioni.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro: Veronesi